

**CORTE FEDERALE DI APPELLO in funzione di**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**DECISIONE n° 2 a.s. 2020-2021**

Nella riunione del 23 luglio 2021, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Vincenzo Corona	Componente
Avv. Massimiliano di Girolamo	Componente
Avv. Luca di Gregorio	Componente
Avv. Ersilia Sibilio	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo presentato in data 23/6/2021 dalla Hockey Avezzano ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Roberto Serone, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Invernizzi Angelini, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata in data 22/6/2021, che accoglieva il ricorso della ASD Hockey Campagnano contro il provvedimento del SAN Lazio, adottato con C.U. n. 116 del 14/6/2021, e decretava quale società ammessa al Torneo di Finale D) del Campionato di Serie B maschile la stessa ricorrente ASD Hockey Campagnano.

**FATTO**

Con il reclamo pervenuto in data 23/6/2021 la Hockey Avezzano ASD, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta nei propri confronti dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata in data 22/6/2021 che aveva accolto il ricorso presentato dalla ASD Hockey Campagnano contro il provvedimento del SAN Lazio, adottato con C.U. n. 116 del 14/6/2021, e la ammetteva a disputare il Torneo di Finale D) del Campionato di Serie B maschile.

In pari data, 23/6/2021, era assunta la Delibera Presidenziale n.26 con cui erano ammesse sia la Hockey Avezzano ASD che la ASD Hockey Campagnano a disputare il Torneo di Finale D) del Campionato di Serie B maschile.

Successivamente, con PEC in data 14/7/2021, il difensore della Hockey Avezzano ASD dichiarava la rinuncia al reclamo *de quo*.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 19/7/2021, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il 23 luglio 2021, ore 14,00, con modalità da remoto. Alla predetta camera di consiglio nessuno compariva per l'associazione reclamante. La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, preso atto della comunicazione del difensore della Hockey Avezzano ASD, pervenuta in data 14/7/2021, con cui ha dichiarato di "rinunciare al reclamo depositato a mezzo pec in data 23/6/2021", non può che dichiarare la cessata materia del contendere.

#### P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva

Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH, dichiara cessata la materia del contendere, e conseguentemente dispone la restituzione alla Hockey Avezzano ASD del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito federale e per le comunicazioni di rito.

Roma, 23 luglio 2021

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Avv. Achille Reali	Presidente
F.to Avv. Vincenzo Corona	Componente
F.to Avv. Massimiliano di Girolamo	Componente
F.to Avv. Luca di Gregorio	Componente
F.to Avv. Ersilia Sibilio	Componente